

Settore: CI
Proponente: 66.A
Proposta: 2016/144

del 01/03/2016

Classifica:



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 160

del 02/03/2016

**COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE
RIGENERAZIONE E QUALITA URBANA**

Dirigente: IORI Arch. Elisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZI ALL' ING. F. C. E ALL' ING. M.G. C. PER ATTIVITÀ INERENTI LE NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale del 27/04/2015 n. 78 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e i relativi allegati e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2015/149 del 30/07/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano delle performance, il Piano Esecutivo di Gestione 2015 definitivo, e i relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018 e dei relativi allegati;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016;
- è stato differito al 31/03/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs.267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/00, il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, con atto P.G. n. 21345 del 19/05/2015, in seguito a revisione organizzativa dell'Ente, attuata con le Delibere di Giunta n. 35212/188 del 15/10/2014 e n. 65 del 09/04/2015, ha conferito all'ing. Daniele Pecorini l'incarico di Dirigente in Staff al Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, con decorrenza 01/06/2015 fino al termine del proprio mandato;

Dato atto che:

- tra gli impegni programmatici dell'attuale Amministrazione Comunale - come riporta il programma di Mandato del Sindaco Luca Vecchi - approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione PG 21729 del 27.06.2014 – si rileva quale indirizzo strategico di mandato il proseguimento delle procedure di controllo generale in materia di rispetto delle norme che regolano l'edilizia e in particolare in materia di sicurezza nei confronti anche di azioni eccezionali quali quelle sismiche;

- tale impegno programmatico trova piena corrispondenza negli strumenti di attuazione degli obiettivi strategico-operativi dell'Amministrazione Comunale, in particolare nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2015_2019;
- il DUP 2015_2019 attribuisce alla rigenerazione urbana del centro storico una valenza trasversale rispetto a molte delle politiche pubbliche messe in campo tra cui quelle relative all'Indirizzo Strategico 3 "Progetto di Territorio: la città sostenibile e di qualità" e all'Obiettivo 13 "Rigenerazione urbana". In particolare è riferito che:
 - per rigenerazione urbana si intende lo strumento per incentivare la riqualificazione e le linee guida individuate dal PSC mirano a governare il passaggio da uno sviluppo quantitativo ad uno sviluppo qualitativo della città;
 - è fondamentale il perseguimento di una maggiore qualità urbana: la rigenerazione della città esistente deve poter sviluppare un approccio integrato al vivere urbano, sia in termini di sostenibilità che in termini di qualità urbana ed edilizia;
 - l'attenzione dovrà essere focalizzata sulla qualità della progettazione dello spazio pubblico e privato degli interventi della città esistente e il governo delle trasformazioni del territorio;
 - la città deve essere coinvolta in una manutenzione permanente a manifesto di un sistema economico sano, nel quale sia possibile investire e intraprendere; al centro delle azioni di riqualificazione del centro storico, sta la funzione dell'abitare da riattivare attraverso la riqualificazione di immobili privati;
 - occorre realizzare azioni di rigenerazione urbana che nel tessuto esistente si declinano nella riqualificazione urbana dei piani convenzionati e degli interventi diretti finalizzata all'innalzamento della qualità progettuale, contenimento del consumo energetico, insonorizzazione acustica e **sicurezza antisismica**, rigenerazione dei luoghi comunitari, quartieri e frazioni, valorizzazione dei luoghi pubblici e della socialità, potenziamento di attrezzature pubbliche e private destinate a servizi per la collettività;
 - per quanto riguarda l'attuazione degli interventi edilizi diretti volti sostanzialmente alla rigenerazione ... sismica degli immobili esistenti, l'obiettivo è quello di agevolare, attraverso lo strumento esecutivo re-build, il rapporto pubblico-privato nella strutturazione di un modello

concreto di progettazione e realizzazione di opere di riqualificazione ... degli immobili a disposizione della popolazione;

- il Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, tra le diverse attività istituzionali di sua competenza, deve garantire la gestione delle procedure in materia di edificazione e trasformazioni edilizie sul territorio e conseguentemente il rilascio dei titoli abilitativi, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia;
- l'art. 149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) ha conferito ai Comuni l'esercizio delle funzioni in materia sismica, in ragione dell'interesse locale delle stesse funzioni e della stretta attinenza con i procedimenti abilitativi edilizi e di competenza comunale;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003 n. 3274 in materia di classificazione sismica del territorio nazionale, il Comune di Reggio Emilia è stato classificato in zona sismica 3 (zona a bassa sismicità), provvedimento in vigore dal 23/10/2005;
- con il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 sono state approvate le "Norme tecniche per le costruzioni";
- gli interventi edilizi, alla luce di quanto sopra richiamato, devono rispettare la normativa antisismica dettata in materia dalla legislazione statale e regionale;
- in particolare, in data 1/6/2010, è entrata definitivamente e pienamente in vigore la legge regionale 30 ottobre 2008 n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 184 del 30/10/2008, che ha introdotto nuove e importanti disposizioni, le quali, nel rispetto del DPR. n. 380/2001: "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", hanno aperto nuovi scenari per la pianificazione territoriale, la vigilanza sulle costruzioni, la tutela dell'incolumità pubblica e l'applicazione delle sanzioni in caso di non osservanza delle norme;
- tale normativa regionale, all'articolo 3, comma 1, conferma le funzioni in materia sismica in capo ai Comuni, i quali le esercitano o avvalendosi delle strutture tecniche regionali oppure in via autonoma, (comma 2) mediante trasmissione alla Regione di apposito atto, nel rispetto degli standard minimi stabiliti dalla stessa Regione, per l'esercizio delle stesse e previa indicazione dei provvedimenti di riordino territoriale e delle misure organizzative e funzionali che si intendono assumere, tra cui la costituzione di un'apposita Struttura Tecnica di elevata professionalità, secondo criteri di adeguatezza ed efficienza dell'azione amministrativa;

- l'Amministrazione Comunale con lettera del Sindaco del 12/02/2009 inviata alla Direzione Generale "Ambiente e difesa del suolo e della costa" della Regione Emilia - Romagna ha deciso di assumere in maniera autonoma l'esercizio delle funzioni sismiche, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 19/2008;
- successivamente alla pubblicazione della L.R. n. 19/08, la Regione Emilia - Romagna, con propria deliberazione di Giunta del 03/11/2008 n. 1804, ha ritenuto opportuno definire gli standard minimi che i Comuni devono rispettare per l'esercizio delle suddette funzioni, con l'obiettivo di assicurare l'efficienza e l'operatività delle Strutture Tecniche e la semplificazione delle procedure amministrative;
- l'Allegato 1 alla citata delibera regionale recante: "Standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica" stabilisce:
 - che la dimensione demografica minima per l'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni in materia sismica sia di 100.000 residenti, allo scopo di assicurare un esercizio non frammentato delle funzioni sismiche, un'omogenea copertura del territorio regionale e un numero complessivo di strutture tecniche tale da consentire un efficace monitoraggio da parte della Regione;
 - che, per l'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, sia necessaria l'istituzione di un'apposita Struttura Tecnica di elevata competenza e professionalità per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche per le costruzioni e alle condizioni di pericolosità locale;
 - che in ogni struttura sia presente almeno un team di lavoro, cui affidare l'attività di rilascio delle autorizzazioni e di controllo dei progetti e delle opere, composto da:
 - una figura professionale con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente;
 - una figura tecnico – amministrativa, per lo svolgimento dei compiti di supporto;
 - che il team di lavoro sia da costituire per ogni 300 pratiche annue di controllo sismico;
 - che infine, per la quantificazione del numero dei controlli delle pratiche sismiche da istruire, viene proposta una modalità di calcolo semplificata

che - per i Comuni di nuova classificazione in zona 3 e 4 – consiste nel calcolare il numero delle pratiche di controllo sismico, avendo a riferimento la media del numero delle pratiche edilizie degli ultimi 5 anni (costituito dal numero delle domande di rilascio del permesso di costruire, dalle denunce inizio attività presentate e dai titoli abilitativi che hanno autorizzato varianti ex art. 18 L.R. 31/02) ed applicando a tale dato le quote dei controlli a campione previste dagli articoli 11 e 17 della L.R. n. 31/02 (20% dei permessi di costruire e 30% delle denunce di inizio attività);

- al fine di effettuare le verifiche sui progetti antisismici, per l'attività informativa preventiva e per permettere alla Regione l'attività di monitoraggio delle pratiche antisismiche, si è valutato di istituire la Struttura Tecnica dotandola di due ingegneri civili esperti in materia antisismica da reperire all'esterno della struttura organica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
- il responsabile della Struttura Tecnica è l'ing. Daniele Pecorini, dirigente in Staff del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana il quale ha il compito di coordinare, unitamente ai professionisti incaricati, azioni divulgative delle novità introdotte, sia dalla normativa antisismica sia dalle leggi regionali in materia, nei confronti degli operatori edilizi (professionisti e imprese) dovendo procedere al rilascio delle autorizzazioni sismiche, applicando le sanzioni previste e monitorando l'attività di controllo a campione dei progetti antisismici, proponendo se del caso le possibili variazioni;
- relativamente alle modalità di controllo e all'esame dei progetti depositati, finalizzati a verificare l'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni (art. 13 comma 4 della L.R. 19/2008), il Servizio Edilizia, ora Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana ha proceduto ad attivare un sistema di controlli a campione sui progetti strutturali depositati e collegati alle DIA (ora SCIA) e Permessi di Costruire presentati a partire dal 01/06/2010;
- al fine di garantire applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità, i criteri e le modalità per tali controlli sono stati definiti con determinazione del dirigente in staff al Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana P.G. n. 12945 del 29/6/2010, modificata con successiva determinazione dirigenziale P.G. n. 5666 del 26/03/2011, nonché ultima P.G. n. 14033 del 10/08/2012;
- nel complesso delle attività della Struttura Tecnica Competente in Materia Sismica è compresa anche la verifica delle asseverazioni e degli elaborati allegati a PDC o SCIA

presentati ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. n. 19/2008, redatti a dimostrazione dell'assenza di rilevanza dell'intervento ai fini sismici, che il progettista abbia dichiarato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della legge citata;

- le disposizioni del titolo IV della legge regionale n. 19/2008: "Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico", sulla base dell'art. 9, si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi ad edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali (ossia che comportano variazioni agli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità) ai progetti presentati;
- sulla base della normativa regionale sono dunque sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica:
 - i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
 - gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
 - le sopraelevazioni degli edifici;
- per tutti i casi sopra descritti, qualunque ulteriore definizione che verrà assunta dalla Giunta Regionale, quali Delibere di G.R. e atti di indirizzo e coordinamento, avrà valore di ulteriore e prevalente specificazione in merito;
- l'Allegato 3 della deliberazione di Giunta Regionale n. 1804/2008 e s.m.i., fissa con apposita tabella a seconda dei vari casi, l'importo del rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di cui è dovuta la corresponsione per la richiesta dell'autorizzazione sismica di cui all'art. 11 della L.R. n. 19/2008 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'art. 13 della medesima legge regionale, nonché le relative modalità di versamento prevedendo altresì un incremento di spesa del 30% per le pratiche di elevato impegno istruttorio;
- in relazione a quest'ultimo punto, si propone di prendere atto del suddetto allegato 3 per le spese istruttorie delle pratiche sismiche, precisando che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20893/162 del 28 settembre 2009 di approvazione della variazione al Bilancio di Previsione 2009 - Verifica degli equilibri di bilancio si è già

provveduto ad istituire apposito capitolo in entrata n. 8459 "Rimborso spese istruttorie per procedure sismiche";

- la stessa L.R. 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" all'art. 20 "Rimborso forfettario per le spese istruttorie", stabilisce che il suddetto rimborso è finalizzato allo *...svolgimento delle attività istruttorie da parte delle strutture tecniche competenti..* e che *...le risorse derivanti dal versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il personale per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti...*;
- in data 18/11/2009 con atto P.G. n. 25102 la Giunta Comunale ha deliberato quanto segue:
 - di confermare l'esercizio in via autonoma delle funzioni in materia sismica così come previsto dall'art. 3, commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 19 del 30 ottobre 2008 e come già anticipato alla Direzione Generale "Ambiente e difesa del suolo e della Costa " della Regione Emilia Romagna con lettera del 12/02/2009 a firma del Sindaco Graziano Delrio;
 - di istituire la "**Struttura Tecnica per l'esercizio in via autonoma delle funzioni in materia sismica**" nell'ambito del Servizio Edilizia (ora Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana) sotto la responsabilità dell'Ing. Daniele Pecorini, formata da due figure professionali in possesso di laurea magistrale in ingegneria civile;
 - di dare atto altresì che il Dirigente competente ha assicurato lo svolgimento dell'istruttoria di tutte le istanze di autorizzazione sismica presentate e il controllo del 20% dei progetti strutturali depositati attinenti a PdC (permessi di costruire) e del 30% dei progetti strutturali depositati attinenti a DIA (ora SCIA), attivando con propria determinazione dirigenziale apposite modalità di controllo a sorteggio; di prendere atto della delibera regionale n. 1126 del 27/7/2011, che aggiorna l'allegato 3 della delibera regionale n. 1804 del 03/11/2008, riportante gli importi dovuti a titolo di rimborso forfettario per le spese istruttorie e modalità di versamento delle stesse, come previsto dall'art. 20 della L.R. 19/2008;
- in data 23/6/2010 il Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi ha attestato il criterio casuale (random) su cui si basa il programma

di estrazione dei progetti strutturali soggetti a verifica della conformità alle norme tecniche;

- con Determinazione dirigenziale del Dirigente in Staff del Servizio Edilizia P.G. n. 12945 del 29/6/2010 “Avvio dei controlli edilizi in attuazione della L.R. 19/2008” sono stati stabiliti i seguenti criteri per l'attivazione dei controlli a campione sui progetti strutturali depositati ai sensi della LR 19/2008:
 - in applicazione della circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/99 del 22/10/1999 prot. 44700/99 si privilegia la tempestività dei controlli sottoponendo a campionamento i progetti strutturali appena depositati (il mese precedente);
 - la verifica di conformità alle norme effettuata mensilmente sul 20% dei depositi relativi a PdC e sul 30% di quelli relativi alle DIA attraverso un sorteggio informatico basato su un criterio casuale predisposto dal CUED che sarà attuato il primo giorno di ogni mese;
 - caratteristiche del programma informatico certificate dalla nota del 23/6/2010;
 - le varianti dei progetti estratti saranno comunque anch'esse sempre soggette a verifica di conformità alle norme tecniche;
 - dell'avvio del procedimento verrà data comunicazione scritta agli interessati, così come della conclusione del procedimento con esito; nel caso di documentazione non sufficientemente chiara la struttura tecnica interrompe per una sola volta i termini istruttori, che riprendono dopo la presentazione della documentazione integrativa;
 - la procedura ha carattere sperimentale fino al 31/12/2010;
- in data 04/03/2011 viene redatto un nuovo documento relativo alla certificazione dell'estrazione a sorte;
- con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 5666 del 26/3/2011 vengono modificati i criteri per i controlli edilizi in materia sismica:
 - l'estrazione a sorte da mensile diventa immediata contestuale al deposito mediante impiego di software che in modo casuale individua i progetti da verificare nel rispetto delle percentuali fissate precedentemente (30% DIA e 20% PdC) le cui caratteristiche sono garantite dal Dirigente del CUED
 - al campionamento sono soggette anche le CIL;

- ha termine il periodo sperimentale;
- con Determinazione 14033/2012 sono confermati, dopo la sperimentazione, tutti i criteri di controllo stabiliti con le precedenti Determinazioni;

Considerato che:

- il Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana e l'intero Ente non dispongono di strutture organizzative e/o risorse umane che possano rendere le citate prestazioni qualificate nei tempi determinati; le attività di cui sopra, particolarmente complesse, richiedono infatti competenze ad alto contenuto specialistico e necessitano di un intervento da parte di soggetti qualificati, che abbiano realizzato attività organizzate analoghe;
- l'ing. Francesca Cigarini e l'ing. MariaGiulia Carpi, già collaboratori della Struttura Tecnica competente in Materia Sismica del Comune di Reggio Emilia dal 2012, come è possibile evincere dagli allegati curricula (ALL. C e D), risultano essere per il titolo di studio, per la conoscenza della tematica in questione, per le competenze ulteriormente maturate, per i proficui rapporti di collaborazione instaurati con gli uffici dell'ente durante l'attività espletata in materia di controlli sismici e per i risultati conseguiti dalle stesse, i soggetti professionali più idonei sia sotto il profilo qualitativo che sotto il profilo economico per l'attività competente al Comune in materia antisismica sancita dalla legislazione nazionale e dalla LR 19/2008;

Accertato che:

- l'ing. Francesca Cigarini e l'ing. MariaGiulia Carpi si sono dichiarate disponibili ad effettuare le prestazioni necessarie sopra indicate alle condizioni e tempistiche previste negli schemi di contratto allegato A e allegato B quali parti integranti al presente atto per un importo onnicomprensivo di € 14.000,00 (IVA e contributi integrativi compresi se dovuti) per l'ing. Francesca Cigarini, e di € 7.500,00 (IVA e contributi integrativi compresi se dovuti) per l'ing. MariaGiulia Carpi, dando atto che il corrispettivo è stato pattuito commisurandolo alla tipologia delle prestazioni richieste, alla complessità delle attività di sviluppo delle stesse e al periodo di realizzazione;
- che le stesse nell'espletamento della prestazione garantiscono autonomia quanto a mezzi, strumenti e organizzazione del lavoro, nonché il raggiungimento nei tempi prestabili del risultato finale, in piena sintonia con la definizione di prestatore di servizi data dall'art. 3 comma 19 del D.lgs. 163/2006;

Dato atto che:

- la prestazione in oggetto rientra nella tipologia di appalti pubblici di servizi di cui all'art. 3, co. 10 del D.Lgs. 163/2006: “Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II”;
- il prestatore di servizi rientra nella definizione di cui all'art. 3 co. 19 del D.Lgs. 163/2006 con la quale viene designato: “una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, (...) che offra sul mercato (...) la prestazione di servizi”;
- la prestazione di servizi in oggetto rientra nell'ambito dei servizi di cui all'allegato II A del D.Lgs. 163/2006 alla Categoria 12 (in particolare “Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”);

Valutato che:

- l'importo del corrispettivo dei servizi richiesti, tenuto conto della durata dello stesso e del contenuto dell'attività è congruamente determinato, ai prezzi di mercato, in complessivi € 21.500,00 (omnicomprensivi di IVA di legge e di contributi);
- per il tipo di servizio richiesto, è consentito l'affidamento dei servizi in economia ai sensi dell'art. 125 del citato D. Lgs. 163/2006;
- la prestazione in oggetto rientra nella casistica dei servizi in economia di cui all'art. 47 ter, comma 1, del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia;
- ai sensi del combinato disposto degli art. 125 co. 10 e 11, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 47 quater co. 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Reggio Emilia si procede ad affidamento diretto, essendo l'importo inferiore a € 40.000;
- inoltre, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, si ritiene di poter fare ricorso al comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 che dispone, per servizi e forniture inferiori all'importo sopra indicato, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, affidamento diretto che si ritiene altresì opportuno per la natura, la complessità e le tempistiche dei servizi da appaltare, per ragioni di economia e per garantire la qualità delle prestazioni, viste le peculiari competenze dei soggetti individuati;
- infine, si ritiene necessario procedere all'affidamento con tempi rapidi, pur essendo attualmente in esercizio provvisorio di bilancio ex art. 163 del D. Lgs. 267/2000,

trattandosi di attività prioritarie ed urgenti, che non possono essere assolutamente ulteriormente demandate o prorogate;

Considerato:

- che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Verificato:

- che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per l'affidamento del servizio in oggetto, di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze come risulta dall'apposito sito internet www.acquistinretepa.it;
- che anche la centrale di committenza della Regione Emilia-Romagna (Intercent-ER) non ha in essere convenzioni in atto relative alla tipologia di servizio da affidare;

Rilevato che tali servizi non sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.);

Dato atto che:

- il presente affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione e di trasmissione di dati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il codice CIG relativo alla prestazione verrà assegnato in sede di ordinazione della spesa, secondo quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010 "tracciabilità dei pagamenti";
- pur essendo attualmente in esercizio provvisorio ex art. 163 del D. Lgs. 267/2000, si ritiene opportuno affidare la prestazione in questione, per garantire attività soggette a termini o scadenza non altrimenti prorogabili;
- sulla base dei nuovi principi contabili stabiliti dal D. Lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, come modificato dal D. Lgs. 126/2014,

recante disposizioni integrative e correttive del predetto decreto, principi che consentono al dirigente responsabile di budget la possibilità di operare storni fra capitoli, purché questi appartengano allo stesso macroaggregato, missione e programma, si ritiene opportuno operare uno storno dal capitolo 24860, che presenta la necessaria disponibilità al più pertinente capitolo 24860/1, dedicato alle prestazioni di servizi del Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana;

Visti

- Il D.Lgs 163 /2006 ed in particolare gli art. 3 comma 10e 19 e 125, comma 10 e 11;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, in particolare gli artt.47 bis, ter e quater;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il d. Lgs. 118/2011 e s. m.;
- gli artt. 107, 183 e 151 comma 4 del T.U. D.Leg.vo n. 267/00;

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1) di affidare all'ing. Francesca Cigarini e all'ing. MariaGiulia Carpi di Reggio Emilia, con studio tecnico a Reggio Emilia rispettivamente in via Dei Giacobini 4, p. I.V.A. n. 02006540351 e via Sessi 1, p. I.V.A. n. 02117540357 l'appalto di servizi relativo a servizi specialistici attinenti all'architettura e all'ingegneria, ai sensi dell'Allegato II A al D. Lgs. 163/2006, necessari all'espletamento dei compiti in materia di riduzione del rischio sismico, di verifica della conformità alle norme sismiche dei progetti privati e pubblici territorialmente competenti, ai patti e condizioni stabiliti nei disciplinari contrattuali d'appalto allegati alla presente determinazione (Allegato A e Allegato B), che qui si approvano integralmente;

2) di impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la spesa conseguente di € 21.500,00, omnicomprensiva dell'IVA di legge e degli eventuali contributi, con imputazione alla Missione 08 Programma 01 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs.118/2011 1.03.02.99.999 del Bilancio Pluriennale 2015-2017 – Esercizio 2016 - al capitolo che nel P.E.G. 2016 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 24860/1 del P.E.G. 2015 denominato "Prestazioni di Servizio diverse per il Servizio Pianificazione e Qualità Urbana", previo storno di pari somma dal capitolo 24860 al citato capitolo 24860/1, ribadendo che i due capitoli appartengono allo stesso macroaggregato, missione e programma, sulla base dei nuovi principi contabili dettati

dal D. Lgs. 118/2011 e s.m., codice prodotto-progetto 2015_PD_6136, centro di costo 0216, non rilevante ai fini della competenza ambientale;

3) di richiedere l'assunzione della suddetta spesa, pur nelle more di approvazione del Bilancio per l'esercizio 2016, al fine di garantire la continuità gestionale e l'operatività del servizio proponente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

4) di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.

**IL DIRIGENTE IN STAFF AL SERVIZIO
RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA**

(Ing. Daniele Pecorini)